



## COMUNE DI SANTO STEFANO DI MAGRA

Provincia della Spezia

### Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 71

Data 30-07-2021

OGGETTO: MISURE AGEVOLATIVE IN MATERIA DI TARI ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno , il giorno trenta del mese di luglio in attuazione dell'Ordinanza del Sindaco n.53 del 21-07-2021, nella sede comunale di Piazza Pace, alla presenza del Segretario Comunale e del Sindaco, si è svolto il Consiglio Comunale convocato alle ore 15:30 in modalità a distanza, con l'utilizzo dei sistemi telematici audiovisivi in uso al Comune.

Alla Prima CONVOCAZIONE in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, sono collegati telematicamente e risultano all'appello nominale alle ore 15,58:

CONSIGLIERI	Presenti /	CONSIGLIERI	Presenti /
ALBERGHI JACOPO	P	RATTI SILVIO MORENO	P
BATTISTINI CHIARA	P	RUSCELLI ENRICA	P
CAPETTA ALESSANDRO	P	SERARCANGELI PIETRO	P
COLOMBO FRANCESCO	P	SISTI PAOLA	P
LAZZONI PAOLA	P	STELITANO SALVATORE	A
MONTICELLI ALBERTO	P	ZANGANI ANGELO	P
PONZANELLI FRANCESCO	P		

Fra gli assenti sono giustificati, i seguenti signori consiglieri:

Presenti n. 12

Risultano altresì, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio, i Sigg.:

GIANNARELLI GIONNI

Presente

Assenti. n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Signor SISTI PAOLA nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il SEGRETARIO COMUNALE DR.SSA DEL RY MARINA.

La seduta è Pubblica

Al momento della trattazione del presente argomento i Consiglieri presenti sono riportati all'interno dell'atto.

Il Presidente, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

*Sono presenti i consiglieri comunali come da appello.*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.18 Agosto 2000, n. 267 per come modificato dall'art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con Legge 7 dicembre 2012, n. 213:

- Il Responsabile dei servizi interessati – Dr. BRUSCHI Antonio – ha espresso parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. Antonio BRUSCHI, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

Visto il D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l'art. 42;

Visto il Bilancio di Previsione 2021-2022-2023 e il D.U.P. 2021-2022-2023, approvati con deliberazione C.C. n. 56 del 23.06.2021;

Vista la legge n. 178 del 30 dicembre 2020, legge di bilancio 2021;

Visto l'art. 2, c. 4, del D.L. n. 99 del 30.06.2021, in G.U. n. 155 del 30.06.2021, con il quale, sono differiti al 31.07.2021 i termini entro i quali i comuni devono approvare le tariffe e i Regolamenti relativi alla TARI per l'anno 2021;

Visto l'articolo 30, comma 5, DL 41/2021 (DL "Sostegni") che stabilisce *"Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e all'art. 53 comma 16 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 i Comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva, in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, fermo restando il termine del 30 settembre, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. ..."*.

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

Vista la nota IFEL del 16.06.2021 ad oggetto: *"Agevolazioni TARI non domestiche 2021 (ex art. 6 D.L. 73/2021) e termini per le deliberazioni"*;

Visto il "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE E LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI - TARI", approvato con deliberazione C.C. n. 70 del 30-07-2021, il quale, al Titolo IV – Riduzioni e

agevolazioni e, in particolare all'articolo 28, prevede la possibilità di definire operativamente agevolazioni ed esenzioni con delibera consiliare avente valore regolamentare;

Dato atto che l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19 ha portato ad una grave situazione di disagio economico e sociale per le attività e le famiglie avviata nel 2020, tuttora in corso anche se in forma ridotta, la cui durata non è oggettivamente prevedibile;

Considerato, inoltre, che, in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore nazionale è più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale;

Tenuto conto, pertanto, dell'eccezionale contesto di emergenza sanitaria, sociale, produttiva che ormai da mesi investe il nostro paese, per il quale ogni soggetto istituzionale con funzioni di governo del territorio deve assumere decisioni coerenti volte a mitigare gli effetti di crisi del tessuto territoriale e quindi del dovere di adottare, nei limiti delle competenze comunali e compatibilmente con le risorse disponibili, misure che possano alleviare, anche se marginalmente, le difficoltà che le attività economiche e le fasce di utenza domestica svantaggiate, hanno patito e patiranno nel corrente anno;

Dato atto che anche nel 2020 l'Amministrazione Comunale, con deliberazione C.C. n. 39 del 28.07.2020, aveva provveduto ad adottare particolari agevolazioni in tema di TARI per alcune categorie di utenze non domestiche che avevano dovuto sospendere l'attività in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19;

Considerato che, anche per il corrente anno, è intenzione dell'Amministrazione comunale proseguire nella strada tendente a ridurre il rischio di lacerazioni nel tessuto socioeconomico della propria comunità, adottando misure di tutela (nella forma di agevolazione tariffaria) volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni di attività introdotte al fine di contrastare l'emergenza da COVID-19;

Ritenuto, infatti, che, in ragione delle evidenze attuali, delle norme di carattere nazionale che continuano a raffigurare uno scenario i cui tempi non sono attualmente prevedibili a corto raggio, le misure che l'Amministrazione Comunale può adottare non sono certamente decisive, ma possono contribuire a ridurre il rischio di lacerazioni nel tessuto socioeconomico della propria comunità;

Richiamato il D.L. n. 73 del 25/05/2021 (Decreto Sostegni-bis) recante: *"Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"* ed in particolare l'art. 6, il quale stabilisce espressamente che: *"1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche."*

Precisato che alla data della proposta della presente deliberazione:

- non è stato ancora adottato il decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali per la ripartizione delle somme di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021;
- La Fondazione IFEL, tuttavia, ha messo comunque a disposizione per gli enti locali una stima del riparto del fondo di 600 mln effettuata in proporzione all'agevolazione massima

riconoscibile per le utenze non domestiche di cui all'allegato 3 al DM 1/4/2021, che per il Comune di Santo Stefano di Magra ammonta ad € 129.016,00;

- Detta somma risulta già prevista – introdotte le necessarie variazioni - nel Bilancio di Previsione dell'esercizio corrente alla Missione Cod. 14.02-1.10.99.99.999, Cap. 1856;
- La stessa fondazione IFEL ha precisato, con la stessa nota in data 16.06.2021 sopra menzionata, la possibilità di estendere il concetto di "*restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività*" (previsto nel citato art. 6) a quelle condizioni di rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l'emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive;

Ritenuto, in definitiva, di dover provvedere alla definizione operativa delle agevolazioni ed esenzioni TARI per l'anno 2021, secondo quanto previsto dal citato Regolamento, secondo quanto di seguito specificato:

- Esenzione totale del tributo utenze domestiche: assegnata attraverso bando pubblico, per singoli e nuclei con ISEE inferiore a Euro 6.524,97 e che non fruiscono di altre entrate esenti IRPEF eccetto l'indennità di accompagnamento. I requisiti di accesso all'esenzione, comunque individuati nel bando, potranno prevedere anche criteri di accesso per coloro che, pur avendo ISEE superiore al limite fissato, si siano trovati, nell'anno in corso, in situazioni di disoccupazione o iscrizione in liste di mobilità tali da richiedere il calcolo dell'ISEE Corrente; la Giunta Comunale potrà rideterminare il limite di cui al presente punto in caso di modifiche attuative sovraordinate per la determinazione dell'ISEE;
- Agevolazione del 20% del tributo utenze domestiche: assegnata attraverso bando pubblico in analogia a quanto indicato nel comma precedente, per singoli e nuclei con ISEE uguale od inferiore ad Euro 9.500,00; la Giunta Comunale potrà rideterminare il limite di cui al presente punto in caso di modifiche attuative sovraordinate per la determinazione dell'ISEE;
- Agevolazione del 50% del tributo per le attività commerciali ed artigianali presenti nei Centri Storici, secondo la perimetrazione di cui alla deliberazione C.C. n. 3 del 15/03/2007;
- Agevolazione del 20% per attività commerciali ed artigianali che, in caso di installazione di slot-machines o apparecchi similari, aderiscano ad un protocollo d'intesa con il Comune volto all'eliminazione di tale attività;
- Agevolazione del 5 % del tributo per le grandi attività commerciali che aderiscano ad un protocollo d'intesa con il Comune finalizzato alla regolamentazione degli orari di apertura/chiusura degli esercizi stessi nei giorni di festività a suo tempo concordati con le Organizzazioni sindacali di categoria;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento TARI, a copertura delle agevolazioni ed esenzioni di cui sopra sono iscritte in bilancio risorse proprie e diverse dal provento del tributo di competenza per un importo di € 49.000,00, con imputazione alla Missione Cod. 14.02-1.10.99.99.999, Capp. 1859 e 1860;
- agevolazione TARI 2021 per emergenza COVID-19, finanziata sia con risorse di bilancio che con risorse trasferite, per un importo complessivo di € 30.000,00, fruibile dalle utenze domestiche in particolari situazioni di disagio economico e come di seguito strutturata:
  - che presentino apposita istanza su modello reso disponibile dal Comune da cui risulti un abbattimento del reddito 2020 di almeno il 30% rispetto al reddito 2019, dimostrabile dai modelli di dichiarazione dei redditi;
  - l'istanza di cui al punto precedente dovrà essere presentata entro il 31.12.2021 al Protocollo dell'ente;
  - la riduzione riguarderà sia la parte fissa che variabile della tariffa relativa al 2021 per una percentuale inizialmente quantificata nel 30%;
  - qualora dall'applicazione dei suddetti principi risultasse una economia rispetto alle somme stanziata a titolo di agevolazione TARI 2021 per le utenze domestiche di cui al presente punto, detta economia potrà essere redistribuita tra tutti i soggetti beneficiari di cui al punto a);

- tale redistribuzione dovrà essere attuata individuando una ulteriore percentuale di sconto, tale da consentire la massima approssimazione al pieno utilizzo delle somme stanziare;
- a copertura della predetta agevolazione per emergenza COVID-19 utenze domestiche, sono previste le seguenti risorse:
  - € 15.000,00 a valere sul "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche" trasferito dallo Stato, con imputazione nel Bilancio di Previsione 2021 alla Missione Cod. codice 12.05 -1.03.01.02.011, Cap. 1900;
  - € 15.000,00 a valere sulle risorse destinate all'emarginazione sociale, con imputazione nel Bilancio di Previsione 2021 alla Missione Cod. 12.05-1.04.02.02.999, Cap. 1882.
- agevolazione TARI 2021 per emergenza COVID-19, finanziata ex art. 6 del D.L. n. 73/2021, fruibile dalle utenze non domestiche e come di seguito operativamente strutturata anche sulla base delle proiezioni dei dati disponibili agli uffici in relazione alle tariffe per l'anno 2021:
  - a) Applicazione di una riduzione inizialmente quantificata nel 50% della TARI dovuta per l'anno 2021, a favore delle utenze non domestiche:
    - Che risultino attive alla data del 30.04.2021;
    - che siano state interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    - che rientrino in una delle categorie di inquadramento TARI di seguito elencate:
      - Alberghi con ristorazione;
      - Alberghi senza ristorazione;
      - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli;
      - Negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti;
      - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista;
      - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista;
      - Carrozzeria, autofficina, elettrauto;
      - Attività artigianali di produzione beni specifici;
      - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;
      - Bar, caffè, pasticceria;
  - b) L'agevolazione è applicata alle utenze che presentino, entro il 31.12.2021, apposita dichiarazione su modello reso disponibile dal Comune da cui risultino le condizioni di cui al punto precedente, attestate, per quanto attiene le restrizioni, anche da un calo di fatturato 2021 di almeno il 30% rispetto all'esercizio 2019, basato sui primi 8 mesi di entrambe le annualità. In caso di attività avviate nel 2020 e 2021, si prescinde dalla dimostrazione del calo di fatturato esercizio precedente.
  - c) Qualora dall'applicazione del suddetto principio risultasse una economia rispetto alle somme stanziare a titolo di agevolazione TARI 2021 per le utenze non domestiche ex art. 6 D.L. n. 73/2021, detta economia potrà essere redistribuita tra tutti i soggetti beneficiari della agevolazione di cui al punto a).
  - d) Tale redistribuzione dovrà essere attuata individuando una ulteriore percentuale di sconto, tale da consentire la massima approssimazione al pieno utilizzo delle somme stanziare.
  - e) Gli uffici provvederanno:
    - a verificare le richieste e a rettificare gli importi presenti in "bolletta" TARI, in funzione della riduzione conteggiata;
    - a regolarizzazione della posizione contributiva, effettuando specifico regolarizzo contabile;

- a copertura della predetta ulteriore agevolazione è prevista una somma trasferita dallo Stato e quantificata € 129.016,00, con imputazione nel Bilancio di Previsione 2021 alla Missione Cod. 14.02-1.10.99.99.999, Cap. 1856;

Visto il parere favorevole reso in merito dall'Organo di Revisione Contabile;

Uditi gli interventi riportati, ai sensi dell'art.51 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, nella registrazione telematica conservata in atti e in rete;

Con voti unanimi espressi per appello nominale da n. 12 Consiglieri presenti e votanti

### **DELIBERA**

- 1) Di richiamare ed approvare quanto esposto in premessa, a formare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di stabilire, in merito alla TA.RI. (Tassa Rifiuti) anno 2021 dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, le misure agevolative di cui in premessa;
- 3) Di mandare ai competenti uffici comunali per le incombenze conseguenti l'adozione della presente deliberazione;
- 4) Di attribuire valore regolamentare alla presente deliberazione in materia di TA.RI.;
- 5) Di delegare il Responsabile dei Servizi Finanziari a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Inoltre, stante l'urgenza, con voti unanimi espressi per appello nominale da n. 12 Consiglieri presenti e votanti

### **DELIBERA**

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 267/2000.

*La presente discussione è registrata integralmente su supporto informatico di archiviazione conservato agli atti ed in rete ai sensi dell'art. 51 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale (CC.52/2020)*



Firmato:

Il Presidente SISTI PAOLA  
Il Segretario Comunale DR.SSA DEL RY MARINA

**PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*Firmato DR.SSA DEL RY MARINA*

---

I sottoscritti, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A N O**

- che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata il giorno 14-08-2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69).

**Il Messo Comunale**

*Firmato CARDELLI FABIO*

**Il Segretario Comunale**

*Firmato DR.SSA DEL RY MARINA*

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

- che la presente deliberazione diventa esecutiva il giorno 30-07-2021, perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. n.267/2000).

**Il Segretario Comunale**

*Firmato DR.SSA DEL RY MARINA*